



Decisione/1885/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5758/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)
Giuseppe Lepore - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Marina Vajana - Componente
Enrico Vitali - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Gino Scaccia - Componente
Antonino Piro - Componente
Paola Balducci - Componente
Accursio Gallo - Componente
Loredana Germanò - Componente
Federico Salinari - Componente
Roberto Leoni - Componente
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5758/TFNSVE/2025-2026, 5758 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO (matricola 675786) contro la società C.D.G. VENIANO (matricola 205420) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore VITULLI ANDREA (matricola 4288332)

In data 30.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha incardinato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Vitulli Andrea (Matricola 4288332).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva indicata nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 31,00 (trentuno/00), come da citata attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società C.D.G. VENIANO (205420) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Vitulli Andrea (Matricola 4288332) nella misura di euro 31,00 (trentuno/00), in favore della società A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO (675786).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai